

COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno DUEMILAVENTI, addì CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 19,00 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

Presenti

1. HOFER MariannaSI
2. BIANCHI Oreste
3. CHICCA AndreaSI
4. DA GIAU Nicola
5. EMLER MarianneSI
6. SORAVIA GabrieleSI
7. TOSCANI ArturoSI
8. VIANELLO Licurgo detto PacinoSI
9. BATTISTELLA DanielSI
10. CILIOTTA TitoSI
11. SORAVIA CelsoSI

Presenti N. 9

Reg. Albo n. 528

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Valle di Cadore, 21 AGO, 2020

Il Messo Comunale

Katia Casanova
[Signature]

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Salvatore BATTIATO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l'Avv. Marianna HOFER nella sua qualità di SINDACO, che dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio interessato, attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile del servizio tecnico interessato..... Dott.ssa Disca Daniela *[Signature]*

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria, attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria..... Dott.ssa Disca Daniela *[Signature]*

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI:

- l'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che così recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all'interno del regolamento sulla IUC ed aggiornandole con le recenti modifiche legislative,

ESAMINATO lo schema predisposto dal competente Ufficio tributi ed allegato al presente atto;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, per il quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

ATTESO:

- che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni, ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha poi disposto l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- che, per quanto non espressamente previsto nel regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

UDITO l'intervento del Sindaco-Presidente che, dopo aver richiamato le novità introdotte in materia dalla Legge di Bilancio 2020 e fatto riferimento alle principali deliberazioni adottate dall'ARERA, segnala soprattutto la ridotta agevolazione concessa alle abitazioni occupati da iscritti all'AIRE e la nuova formulazione dell'art. 27 *‘Ulteriori riduzioni, agevolazioni e esenzioni’*;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai Comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica, sociale ed ambientale presente sul territorio comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 3 (Battistella Daniel, Ciliotta Tito e Soravia Celso) resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 40 articoli e n. 2 allegati, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che detto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, posto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini prescritti per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento che il regolamento allegato allo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
Avv. Marianna HOFER

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Hofe", written over the printed name.

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Battiato", written over the printed name.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

- CHE, su conforme attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Online del sito del Comune e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21 AGO, 2020 senza presentazione di opposizioni, reclami ed osservazioni;
- CHE la presente deliberazione:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs.267/2000
 - è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.267/2000).

Valle di Cadore, _____

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO